

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 5 giugno 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppioI PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2649 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana Pag. 2530
- Ministero dell'interno: Ricompensa al merito civile Pag. 2530

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 30 maggio 1965, n. 573.
Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 Pag. 2530
- LEGGE 30 maggio 1965, n. 574.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera Pag. 2531
- LEGGE 31 maggio 1965, n. 575.
Disposizioni contro la mafia Pag. 2532
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1965.
Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » Pag. 2532
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1965.
Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » Pag. 2533

- DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 Pag. 2533
- DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.
Annullamento del decreto ministeriale 10 dicembre 1964, concernente incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzioni prestate dall'Azienda cotone di Milano. Pag. 2534

DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Benevento. Pag. 2534

DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Matera. Pag. 2535

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

- Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 2536
- Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 2536
- Autorizzazione al comune di Crotona ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964 Pag. 2536
- Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 2536
- Autorizzazione al comune di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 2536
- Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dina-mon S p » Pag. 2536

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso Pag. 2536

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- Autorizzazione alla Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Città Sant'Angelo Pag. 2536
- Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia Pag. 2536
- Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato Pag. 2537
- Errata-corrige Pag. 2537

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2537

Ministero dei lavori pubblici:

- Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia Pag. 2538
- Approvazione del piano particolareggiato, con variante al piano regolatore generale, per la zona compresa tra la via Centurione Bracelli, salita Franconina e via del Camoscio, in comune di Genova Pag. 2538

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.): Esito di ricorso Pag. 2538

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli Pag. 2538

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantaquattro posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1965 Pag. 2538

Ministero della sanità: Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità Pag. 2538

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 maggio 1965). Pag. 2542

Ministero del tesoro:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di tornitore in metalli, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962. Pag. 2542

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pantografista, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962 Pag. 2542

Ministero dell'interno: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Pag. 2543

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone Pag. 2543

Ufficio medico provinciale di Padova: Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova Pag. 2543

Ufficio medico provinciale di Pavia: Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia. Pag. 2544

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lentini (Siracusa). Pag. 2544

Ufficio medico provinciale di Varese: Nomina dell'ufficiale sanitario titolare del comune di Tradate Pag. 2544

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

*Decreto presidenziale 20 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 350*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VECCHI Luciano, nato a Reggio nell'Emilia il 4 ottobre 1922, partigiano combattente. — Nel corso di un'azione, con supremo sprezzo del pericolo si esponeva al rabbioso tiro per portare in salvo due feriti gravi, che stavano per cadere in mano al nemico. — Albinea, 27 marzo 1945.

(3157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 12 aprile 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile, alla memoria di don BERTINI Giuseppe, con la seguente motivazione:

Nominato parroco di una borgata nel settembre del 1943, dedicò tutte le sue giovani energie all'alto ministero. Durante il periodo più burrascoso dell'occupazione nemica, incurante del gravissimo rischio personale, si prodigò incessantemente e infaticabilmente — tra i continui bombardamenti e gli spietati rastrellamenti — in mirabile opera di assistenza materiale e spirituale: organizzò servizi di raccolta di pane e viveri, aiutò i partigiani, curò feriti, accorse dove maggiore era il pericolo, perchè al suo gregge non mancasse il conforto della sua parola e dei sacramenti. Arrestato dall'invasore, venne sottoposto a maltrattamenti e sevizie, che sopportò con dignità ed eccezionale fermezza; affrontò, infine, con esemplare serenità e sublime coraggio, il plotone di esecuzione, pronunciando parole di perdono per i suoi carnefici.

(3480)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1965, n. 573.

Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, è concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime da e per la Sardegna, esercitate dalla « Tirrenia » Società per azioni di navigazione.

Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163.

Art. 2.

Il minore introito è rimborsato alla « Tirrenia » - Società per azioni di navigazione dal Ministero dell'interno.

Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo numero 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO
— SPAGNOLLI — JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 30 maggio 1965, n. 574.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno;

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Art. 3.

La inidoneità e la non suscettibilità di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro per la sanità.

Il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per l'interno, promuoverà, ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

Art. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

Art. 5.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 6.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 è fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino all'anno 2000.

Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.

Art. 7.

Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede, per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI
— PIERACCINI — COLOMBO
— TREMBELLONI — MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 31 maggio 1965, n. 575.

Disposizioni contro la mafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Art. 2.

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata.

Art. 3.

Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 4.

Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purchè trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

Art. 5.

L'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni; è consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 6.

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Art. 7.

Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del Codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del Codice pe-

nale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 8.

Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

Art. 9.

Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Art. 10.

Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1965.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerienze acquisite nel campo della agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » ai signori:

Giuffrè Antonio - Calabria - agricoltura;
Minelli Giuseppe - Emilia - agricoltura;
Radice Fossati Eugenio - Lombardia - agricoltura;
Sgaravatti Angelo - Veneto - agricoltura;
Vincenzini Dario italiano all'estero (Kenia)

agricoltura.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'Albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI — FERRARI
AGGRADI

(3972)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1965.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per le alte benemerienze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro » ai signori:

Azzi Carlo - Campania - vetro e materie plastiche;
Barbizzoli Angela Maria ved. Migliavacca - Lombardia - alimentari;

Bassani Luigi - Lombardia - materiali elettrici;

Bonaccini Alessandro - Emilia - metallurgia;

Caruso Giacomo - Sicilia - mineraria;

Chimentin Umberto - Veneto - edilizia;

Corbi Loris - Piemonte - impianti idroelettrici opere pubbliche;

Ferraro Pietro - Veneto - cartaria;

Formentini Paride - residente in Belgio - credito;

Franchi Attilio Emilio - Lombardia - metallurgia;

Galante Aldo - Liguria - metallurgia;

Leva Giordano - Lombardia - tessile;

Marchesi Mario - Puglia - metallurgia;

Neri Tito - Toscana - armatoriale;

Petrilli Giuseppe - Lazio - I.R.I.;

Rusconi Riccardo - Lombardia - commercio;

Salvatelli Vasco - Piemonte - meccanica;

Turilli Gaetano - Lazio - turismo e industria alberghiera;

Velani Bruno - Lazio - Alitalia;

Vitelli Giovanni Maria - Piemonte - dolciario e tessile.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'Albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere, sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, alla Corte dei conti, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dott. ing. Giuseppe Marocchi, ispettore generale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale n. 125, in data 8 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105, con il quale il dott. ing. Marino Fornari, ingegnere capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali venne nominato membro della Commissione in parola, in sostituzione del predetto dott. ing. Giuseppe Marocchi;

Visto il decreto ministeriale n. 5161 in data 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 104, con il quale il dott. ing. Carlo Sperani, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di L'Aquila venne nominato membro della Commissione in parola in sostituzione del dottor ing. Marino Fornari;

Vista la nota in data 23 ottobre 1964, n. 6/2278, con la quale il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ha designato in sostituzione del dott. ing. Carlo Sperani ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di L'Aquila, trasferito ad altra sede, il dott. ing. Visconti Michetti, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Visconti Michetti, ingegnere capo dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Pescara, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, in sostituzione del dott. ing. Carlo Sperani.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Visconti Michetti, ingegnere capo dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Pescara un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Registro n. 17, foglio n. 389

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Annullamento del decreto ministeriale 10 dicembre 1964, concernente incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni prestate dall'Azienda cotone di Milano.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 1964, con il quale venne disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni prestate, con garanzia fideiussoria, dall'Azienda cotone di Milano per il pagamento anticipato di merce da importare limitatamente al 10% dei seguenti importi:

\$ 5.625,24 - \$ 1.902,61 - \$ 14.020,87;

Vista la lettera della Banca Nazionale del Lavoro del 24 marzo 1965 e la relativa documentazione da cui risulta che la mancata importazione della merce entro i termini stabiliti non può addebitarsi all'Azienda cotone in quanto il ritardo nello sdoganamento fu causato dal fatto che la merce ricevuta non corrispondeva, per qualità, a quella ordinata, tanto da ricorrere all'arbitraggio della Camera arbitrale dei cotonei;

Visto l'art. 5 della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Ritenuto che la ritardata importazione della merce non è imputabile all'Azienda cotonei;

Ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il citato decreto ministeriale 10 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 10 dicembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 1964, con il quale era stato disposto l'incameramento, in favore dell'Erario dello Stato, delle cauzioni prestate, con garanzia fideiussoria, dall'Azienda cotonei, per il pagamento anticipato di merce da importare limitatamente al 10% del complessivo importo di \$ 21.548,72.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(3886)

DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Benevento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Considerato che per scaduto triennio occorre ricostituire il Consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale in merito alla nomina dei componenti non di diritto;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1965-1967, è così costituito:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale;

l'ing. capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Benevento;

l'ufficiale sanitario del comune di Benevento;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti non di diritto:

dott. Gennaro Tedeschi, medico condotto del comune di Cerreto Sannita;

rag. Luca Orlando, presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali civili riuniti « G. Rummo » di Benevento;

prof. Gaetano Greco, direttore sanitario degli Ospedali civili riuniti « G. Rummo » del capoluogo;

dott. Salomone Megna Armando, primario medico ospedaliero;

prof. Alessandro Coletta, primario chirurgo ospedaliero;

dott. Mario Maio, dottore in medicina e chirurgia;

dott. Cesare Vesce, dottore in medicina e chirurgia;

dott. Mario Saggese, dottore in Pediatria;

avv. Antonio Altieri, esperto in materie amministrative;

ing. Giuseppe Cocchiarella, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

ing. Luigi Stasi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

dott. Aldo Glielmo, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

dott. Carlo Izzo, in rappresentanza dell'Ordine dei veterinari,

dott. Domenico Capece, in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti;

ostetr. Filomena Dell'Aquila, in rappresentanza del Collegio delle ostetriche;

dott. Gennaro De Caterina, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

dott. Carlo Venezia, in rappresentanza del P.I.N.A.I.L.;

dott. Francesco Rondinone, in rappresentanza del P.I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Nicola Consales, consigliere dei ruoli del Ministero della sanità.

Benevento, addì 13 maggio 1965

Il prefetto: NICASTRO

(3879)

DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MATERA

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti e delle organizzazioni interessate;

(Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del succitato decreto presidenziale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Matera, per il triennio 1965-67, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Matera;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Matera;

l'ufficiale sanitario di Matera;

il direttore della Sezione medicomicrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti non di diritto:

dott. Pierangelo Pellegrino, medico condotto;

il presidente pro-tempore dell'Ospedale civile di Matera;

dott. Michele Padova, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Matera;

prof. dott. Marzio Perrini, primario medico incaricato dell'Ospedale civile di Matera;

prof. dott. Gennaro Guazzieri, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Matera;

dott. Francesco Padula, dottore in medicina e chirurgia;

dott. Domenico Rivelli, dottore in medicina e chirurgia;

dott. Mauro Padula, dottore in medicina e chirurgia specializzato in pediatria;

avv. Giovanni Laureano, esperto in materie amministrative;

ing. dott. Francesco Lisanti, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

ing. dott. Piergiorgio Corazza, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

dott. Antonio Guerricchio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;

dott. Battista Petrillo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

dott. Mario De Santis, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

sig.ra Carmela La Penna, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

sig.na Rachele Stano, rappresentante del Collegio provinciale infermiere professionali delle assistenti sanitarie, visitatrici e visitatrici d'infanzia;

dott. Tommaso Panunzio, rappresentante dell'I.N.P.S.;

dott. Enrico Giordani, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

dott. Francesco Strina, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Raffaele De Carlo, consigliere di 3^a classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Matera.

Matera, addì 17 maggio 1965

Il prefetto: BEVIVINO

(3880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1965, il comune di Modica (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945)

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1965, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1965, il comune di Crotone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 91.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1965, il comune di Arcole (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.318.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3877)

Autorizzazione al comune di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1965, il comune di Stregna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.316.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamon S p »

L'esplosivo da mina denominato « Dinamon S p » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori all'aperto, per ricerche geofisiche, ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2^a gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3943)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1965, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Maiori avverso il decreto ministeriale in data 1^o dicembre 1961, con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio di quel Comune.

(3876)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Città Sant'Angelo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 205, la Stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in comune di Città Sant'Angelo di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

(3873)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33247/7492, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Gilda, nata a Montenero di Bisaccia il 11 novembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2^o tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estese mq. 3460 riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte e 1-a n del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 67 e 68.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33246/7491, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Toscano Elvio, nato a Montenero di Bisaccia il 17 agosto 1938, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2^o tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 750 riportata in catasto alla particella n. 1-n del foglio di mappa n. 74 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 112.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33245/7490, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetto Ida, nata in Montenero di Bisaccia il 21 novembre 1909 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2^o tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 470 riportata in catasto alla particella n. 1-m del foglio di mappa n. 74 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 111.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33243/7488, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetto Michele, nato in Montenero di Bisaccia il 27 gennaio 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2^o tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estese mq. 4460 riportate in catasto alle particelle numeri 197 parte e 199 parte, del foglio di mappa n. 66 ed alle particelle numeri 1-a d e 1-a f del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 154, 55, 58 e 59.

(3753)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32952/7431, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Piarulli Savino, nato in Corato il 9 aprile 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 467 riportate in catasto alle particelle numeri 302 parte e 91-e del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 120 e 121.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32910/7443, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scaringella Luigi, nato in Corato il 1° ottobre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 725 riportate in catasto alle particelle numeri 26 parte, 27 parte e 113-d del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 139 e 140.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32943/7440, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Irene, nata in Corato il 16 agosto 1928, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 265 riportata in catasto alle particelle numeri 89-a n e 89-a o del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 96.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32910/7436, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Irene, nata in Corato il 14 novembre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 142 riportate in catasto alle particelle numeri 425 parte e 89-a e del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 91 e 92.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32948/7435, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tarantini Maria, nata in Corato il 25 novembre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 277 riportate in catasto alle particelle numeri 77-a parte e 89-a g del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 85 e 86.

(3659)

Errata-corrige

Nel titolo e nel testo del comunicato concernente il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, n. 10467, in data 4 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1965, ove è detto: « ... Consorzio di bonifica Agr. sarnese mantovano reggiano, con sede in Mantova », leggasi: « ... Consorzio di bonifica Agro mantovano reggiano, con sede in Mantova ».

(3846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 4 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,80	624,77	624,80	624,77	624,75	624,78	624,77	624,80	624,79	624,80
\$ Can.	577,94	577,50	578 —	577,90	577,20	577,47	577,65	577,65	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,13	144,12	144,15	144,115	144,13	144,18	144,12	144,15	144,18	144,19
Kr. D.	90,21	90,21	90,25	90,21	90,20	90,22	90,25	90,22	90,22	90,22
Kr. N.	87,34	87,34	87,38	87,38	87,40	87,35	87,395	87,32	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,28	121,20	121 —	121,09	121 —	121,24	121,10	121,25	121,24	121,25
Fol.	173,37	173,30	173,35	173,34	173,30	173,35	173,32	173,36	173,36	173,30
Fr. B.	12,59	12,589	12,59	12,5890	12,585	12,59	12,5895	12,58	12,58	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,52	127,52	127,51	127,15	127,52	127,51	127,51
Lst.	1745,02	1745,85	1746 —	1745,80	1745,75	1744,87	1745,80	1745,10	1745,10	1745,75
Dm. occ.	156,47	156,39	156,365	156,35	156,35	156,40	156,37	156,45	156,41	156,43
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,195	24,1970	24,15	24,20	24,196	24,19	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,79	21,88	21,77	21,765	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 4 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	104,25	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . .	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,40	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . .	100,275
Id. 5,50 % (Ricostruzione)	85,675	Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	100,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	100,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,15	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20	Id. 5 % (» 1° aprile 1973) . .	101,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . .	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,77	1 Franco belga	12,589
1 Dollaro canadese	577,775	1 Franco francese	127,517
1 Franco svizzero	144,117	1 Lira sterlina	1745,80
1 Corona danese	90,23	1 Marco germanico	156,36
1 Corona norvegese	87,387	1 Scellino austriaco	24,190
1 Corona svedese	121,095	1 Escudo Port.	21,777
1 Fiorino olandese	173,33		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5319 in data 24 maggio 1965, il prof. avv. Bruno Caretti è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(3941)

Approvazione del piano particolareggiato, con variante al piano regolatore generale, per la zona compresa tra la via Centurione Bracelli, salita Franzonina e via del Camoscio, in comune di Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1965, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 117, è stato approvato il piano particolareggiato, con variante al piano regolatore generale di Genova, per la zona compresa tra la via Centurione Bracelli, Salita Franzonina e via del Camoscio.

Il decreto e gli atti allegati saranno depositati negli uffici comunali, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3874)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1964 e registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 3 A.N.A.S. foglio n. 67, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 14 settembre 1963 dal rag. Michele Paternò Castello di Bicocca è stato dichiarato irricevibile se proposto avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 novembre 1958, n. 8003 ed inammissibile se diretto contro il silenzio dell'Amministrazione di fronte alla diffida notificata dal ricorrente in data 1° aprile 1963.

(3875)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1965

(3960)

Il Governatore: CARLI

CONCORSI ED ESAMI**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantaquattro posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantaquattro posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1965, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 5 luglio 1965, alle ore 8.

(3955)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, concernente norme sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sulla revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova (coefficiente 159) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera delle guardie di sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale il limite massimo è elevato, entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della

Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

- e) licenza elementare;

f) diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B) o C) o D) o E) — secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — ovvero patente di abilitazione alla guida di motocicli ovvero a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 400, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso della licenza elementare, nonchè la scuola o l'anno in cui l'hanno conseguita;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B o C o D o E ovvero della patente di abilitazione alla guida di motocicli ovvero della patente di abilitazione a condurre cal-

date a vapore (autoclavi) ovvero del servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i titoli di merito, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi; copia di tale elenco, dopo i riscontri del caso, sarà restituita per ricevuta a ogni singolo candidato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano accadere nella presentazione dei titoli, qualora, da parte dei candidati, si ometta di inviare, insieme con essi, l'elenco, in duplice copia, dei titoli stessi.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari, redatti a norma di legge, aventi per specifico oggetto i titoli che si vogliono comprovare. Non è ammessa la regolarizzazione formale dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alla lettera e) e f) del precedente art. 2, sono esclusi dalla valutazione. Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più d'uno dei gruppi di titoli tra quelli indicati nella lettera f) del citato art. 2 uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati, con le modalità di cui sopra, come titoli di valutazione.

Non possono essere valutati i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata, tempestiva produzione.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa o di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso è per titoli ed è integrato:

- 1) da una prova pratica di scrittura sotto dettato;
- 2) da una prova di idoneità tecnica, comprendente:
 - a) modalità di prelievamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;
 - b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

Tanto la prova pratica di scrittura sotto dettato che quella di idoneità tecnica avranno luogo in Roma e potranno essere svolte in più giorni, in relazione al numero dei candidati.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di massima fissati preventivamente da parte della Commissione giudicatrice, con l'attribuzione di un punteggio massimo di dieci trentesimi per ciascuna delle tre sottoelenchate categorie e di un punteggio massimo complessivo di trenta trentesimi:

1ª categoria: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso Amministrazioni dello Stato, Enti locali, Aziende municipalizzate ed Enti pubblici in genere, nonché servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di Enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle Forze armate dello Stato e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle Guardie di finanza, delle Guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco;

2ª categoria: titoli di studio superiori alla quinta elementare, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3ª categoria: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità, nonché idoneità riportate in precedenti concorsi presso Amministrazioni dello Stato, Enti locali, Aziende municipalizzate e Enti pubblici in genere.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che non abbiano riportato almeno quattro punti nella valutazione dei titoli.

Non sono ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che non abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici trentesimi in ognuna di esse, con un massimo di venti trentesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e dalla media dei voti ottenuti nella prova pratica di scrittura sotto dettato ed in quella di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine

utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti, tutti redatti nel bollo prescritto:

1) originale o copia autenticata della pagella scolastica di compimento della quinta elementare, oppure certificato, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza di quinta elementare, oppure certificato, rilasciato dallo stesso direttore didattico, comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) originale o copia autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente Prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B o C o D o E anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente Capitaneria di porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero certificato, rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

3) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32º anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

4) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, la termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, che siano stati ammessi al concorso indipendentemente dall'applicazione dell'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo e dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risultati esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di guardia di sanità in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo il riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo comiterà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, le guardie di sanità in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 5, foglio n. 88. — MOFFA

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome)
nato a (provincia di)
il residente in
(provincia di) via
chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso della licenza di quinta elementare, conseguita presso la scuola di in data

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermerie generico; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B o C o D o E, ovvero: in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore; ovvero: ha prestato, in seguito a regolare concorso, servizio come vigile sanitario presso il comune di o presso la provincia di

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

9) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . in qualità di

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver consegnato l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

(3474)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 maggio 1965).

Sono disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo della carriera esecutiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, n. 2 (due) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963).

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni

urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere al medesimo posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cenno termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 460, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(3839)

p. Il Ministro: GUADALUPI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di tornitore in metalli, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 1 del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1965 pubblica il decreto ministeriale 19 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 389, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di tornitore in metalli, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

(3759)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pantografista, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1965, pubblica il decreto ministeriale 1º febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1965, registro n. 6, foglio n. 33, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pantografista indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

(3947)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1964, avrà luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato - piazzale degli Archivi - E.U.R., alle ore 10 del giorno 22 luglio 1965.

(3913)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI FROSINONE**

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 989 del 9 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1963;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 15 gennaio 1965, n. 105;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato in premessa:

1. Giannoni Franca	punti 65,701 su 120
2. Tosti Iliana	61,612
3. Simonelli Brigida	61,409
4. Laici Franca	59,505
5. Fabiani Marcelia	59,413
6. Garofali Teresa	57,957
7. Ruggiero Giuseppina	57,550
8. Quintiliani Donata	55,804
9. Paniccia Maria	54,485
10. Giannetti Bianchina	53,021
11. Napoleoni Luigia	52,803
12. De Paolis Adele	52,652
13. Genovesi Adele	51,960
14. Buresta Adaigisa	51,266
15. Iodice Giuseppa	51,168
16. Muccitelli Tommasina	49,413
17. Gemini Enza	46,453

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 18 maggio 1965

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1965, n. 3433, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle candidate classificate ai primi otto posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

- 1) Giannoni Franca: Anagni (1ª condotta);
- 2) Tosti Iliana: Ausonia-Castelnuovo Parano (condotta consorzata);
- 3) Simonelli Brigida: Ferentino (1ª condotta);
- 4) Laici Franca: Patrica (condotta unica);
- 5) Garofali Teresa: San Vittore nel Lazio (condotta unica);
- 6) Ruggiero Giuseppina: Falvaterra (condotta unica);
- 7) Quintiliani Donata: Colleparado (condotta unica);
- 8) Giannetti Bianchina: Beimonte Castello (condotta unica).

I sindaci dei comuni di Anagni, Ferentino, Patrica, San Vittore nel Lazio, Falvaterra, Colleparado e Beimonte Castello, nonchè il presidente del Consorzio ostetrico tra i comuni di Ausonia-Castelnuovo Parano, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 maggio 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(3765)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI PADOVA**

Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4152/8/5 del 1º giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici e dei chirurghi della provincia di Padova, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 1º giugno 1964 per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova, è così costituita:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Padova;

Fiaschi prof. Enrico, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Padova;

Mazzini prof. Fabio, primario chirurgo ospedaliero;

Munari dott. Lionello, medico condotto.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 15 maggio 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(3840)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7430 del 23 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 13 novembre 1964, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1963;

Considerato che il prof. dott. Giuseppe Lombardo, ispettore generale medico, componente della suddetta Commissione ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute e che il dottor Sante Corsaro, direttore di sezione della Prefettura di Pavia, anch'egli componente, è stato trasferito ad altra sede;

Viste le nuove designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Pavia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Giuseppe Lombardo e del dott. Sante Corsaro vengono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il dottor Ettore Cancellara, ispettore generale medico ed il dottor Alberto Campanale, direttore di sezione della Prefettura di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio.

Pavia, addì 18 maggio 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(3841)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lentini (Siracusa).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9502 del 1° dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 14 dicembre 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lentini;

Vista la nota del Ministero della sanità N. 300.XIII.II.76, C/6350 del 17 maggio 1965, con la quale viene designato il dott. Giovanni Migliorino, consigliere di 1° classe, in servizio presso il Ministero della sanità, nelle funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso in esame, in sostituzione del dott. Felice Francardo, impedito per motivi di salute;

Ritenuto in conseguenza di dovere modificare il precitato decreto n. 9502 del 1° dicembre 1964, nella parte riguardante il competente dott. Felice Francardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è parzialmente modificata come segue:

Il segretario dott. Felice Francardo, impedito per motivi di salute è sostituito dal dott. Giovanni Migliorino, consigliere di 1° classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Siracusa, di questo Ufficio e del comune di Lentini.

Siracusa, addì 20 maggio 1965

Il medico provinciale: GALIA

(3764)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Nomina dell'ufficiale sanitario titolare del comune di Tradate

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5633, in data 25 novembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Tradate;

Visto il successivo proprio decreto n. 7333 in data 31 dicembre 1964, con il quale sono stati ammessi al concorso due candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, costituita con propri decreti n. 6363 del 17 novembre 1964 e n. 1160 del 24 febbraio 1965;

Rilevato dai verbali stessi che l'unico candidato presentatosi agli esami, dott. Cesare Gussoni, ha ottenuto il punteggio sufficiente ad ottenere l'idoneità, e cioè punti 143,825 su 240;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cesare Gussoni è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di Tradate.

Il sindaco del comune di Tradate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Varese e del Comune interessato.

Varese, addì 11 maggio 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(3763)

UMBERTO PETTINARI, direttore